



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale N. 2563 del 10/09/2019

Classifica: 008.05.01

Anno 2019

(7079725)

<i>Oggetto</i>	ISTANZA CAVITRIA - CASA VINICOLA TRIACCA S.R.L. PER AUTORIZZAZIONE PIANO DEI TAGLI QUINQUENNALE 2019/2020 - 2023/2024 IN LOCALITA' "FATTORIA LA MADONNINA" COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - ARTEA N. 2017FORATBI00000000794701420480210202 - RIF. AVI 25858
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - AMBITO VINCOLO IDROGEOLOGICO
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Luciana Gheri
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	BELLOMO NADIA - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

GHELUC

Il Dirigente / Titolare P.O.

(I)VISTO

- I.1 - lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 16/12/2014;
- I.2 – che la Città Metropolitana di Firenze, è soggetto titolare delle funzioni in materia di forestazione ai sensi della L.R. 22 del 03/03/2015 e ss.mm.ii. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7/4/2014, n. 56”;
- I.3 - la L.R. n. 39/2000 e ss.mm.ii., nonché il Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e ss.mm.ii.;

I.4 – le “*Linee guida per la gestione delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico*” per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla Legge forestale della Toscana - L.R. 39/2000, approvato con atto dirigenziale n. 915 del 27/04/2017 ;

II.5 – l’atto dirigenziale n. 1681 del 28/06/2019 con il quale è stata attribuita alla Dott. Arch. Nadia Bellomo la posizione organizzativa per la Pianificazione Strategica, con decorrenza 01/07/2019;

I.6 - l’atto dirigenziale n. 1011 del 07/05/2019 con il quale la Dott. For. Luciana Gheri è stata individuata quale responsabile del procedimento, con decorrenza 13/05/2019.

(II)PREMESSO

II.1 - che il sig. Luca Eugenio Emilio Triacca, in qualità di legale rappresentante della Cavitria – Casa Vinicola Triacca S.r.l proprietaria dei terreni, ha presentato in data 28/02/2017, acquisita con protocollo n. 8933, domanda per autorizzazione Piano dei Tagli quinquennale 2017 - 2022, in località “Fattoria la Madonna”, nelle seguenti particelle catastali del comune di Greve in Chianti:

Foglio	Particella
37	6 – 10 – 12 – 28 – 50 – 52 – 53 - 55
38	32 – 33 – 35 – 36 - 37
40	10
41	4 – 20 – 414 - 417
52	22
55	1 - 2

per una superficie complessiva assoggettata al piano di 98.61.27 ha, di cui:

superficie in ha	Tipologia intervento
23.88.72	Taglio conifere per sostituzione di specie
22.10.46	Taglio raso
32.99.16	Taglio ceduo matricinato
6.65.85	Taglio manutenzione viabilità
9.40.24	Taglio fustaia diradamento di intensità 30-40%,
3.56.84	Taglio fustaia diradamento di intensità 60%,

alla quale è stato attribuito il n. ARTEA 2017FORATBI00000000794701420480210202;

II.2 - che in data 17/05/2017, prot. n. 21896, è stata richiesta la necessaria documentazione integrativa;

II.3 – che in data 29/05/2017, prot. n. 23785, è stato richiesto un incontro con i tecnici incaricati per richiedere chiarimenti su incongruenze emerse nel procedimento relativo al taglio della prima annualità, comuni anche al Piano dei Tagli, incontro tenutosi il 05/10/2017;

II.4 – che nel corso del suddetto incontro è stata concessa informalmente la proroga dei termini pre la presentazione delle integrazioni fino al 05/11/2017;

II.5 –che in data 14/11/2017, prot. n. .52432, è pervenuta la documentazione richiesta;

II.6 - che a seguito dell’istruttoria di merito, con nota prot. n. 36855 del 18/07/2019, è stato espresso, ai soli fini del vincolo idrogeologico, il seguente parere:

“La programmazione degli interventi non appare del tutto coerente con le norme vigenti, né sembra particolarmente attenta alla conservazione dei valori naturalistici e paesaggistico-ambientali che caratterizzano questa area delle colline del Chianti. Si affrontano per punti alcuni aspetti ritenuti più critici:

- Per alcune particelle a Fustaia o Fustaia su ceduo vengono proposti interventi di “sostituzione di specie”: tale tipo di trattamento non è specificato nel Regolamento Forestale alla sezione fustaie, ove sono indicate le diverse tipologie applicabili per legge; la sostituzione di specie avviene a seguito di un taglio del soprassuolo principale cui fa seguito, per via naturale o artificiale la rinnovazione del bosco con specie diverse da quella asportata. Tale trattamento non può essere applicabile alle fustaie su ceduo, in quanto, con il taglio della conifera, si verrebbe a praticare una conversione di fustaia in ceduo e si andrebbe a contravvenire alle disposizioni regolamentarie (vedi art. 17 § 1). Per quanto attiene i soprassuoli definiti fustaia, il taglio finalizzato alla sostituzione di specie è praticamente assimilabile ad un taglio raso e come tale da definire
- Tutti gli interventi di taglio del pino sono programmati su boschi di età sempre inferiore al turno minimo di legge: le motivazioni addotte sono comuni a tutte le particelle e si fondano su una senescenza anticipata dei popolamenti con relative condizioni di declino e potenzialità di attacco da insetti xilofagi (riscontrati in aree comunque esterne). Si osserva che lo stato delle pinete non ne consentirebbe, a fine turno, l'impiego come legname da opera. Tenendo nella dovuta considerazione le suddette affermazioni, valutato lo stato dei soprassuoli, non appare che il Pino domestico si trovi in condizioni vegetative peggiori di quelle di tutte le altre pinete variamente dislocate nel contesto chiantigiano. Inoltre, pur concordando che destinazioni per legname da opera non siano possibili, come del resto si potrà constatare su quasi tutte le pinete di Pino domestico, tale motivazione, esclusivamente di ordine economico, non appare sufficiente a introdurre interventi generalizzati di asportazione di un elemento vegetale che, tra le altre cose, ancora caratterizza alcune parti del paesaggio e dell'ambiente chiantigiano.
- Non è valutata in maniera dettagliata la situazione dei boschi a seguito del taglio raso della componente a conifera, in particolare indicando le forma di governo del bosco che si potrà indurre a seguito dei trattamenti: tenuto conto, come già osservato, della preminente diffusione delle latifoglie per ceppaia, con partecipazione secondaria di piante da seme. richiamando l'art. 29 comma 3 Regolamento Forestale che recita “ Nel caso in cui a seguito dell'esecuzione di tagli di utilizzazione delle fustaie si abbia rinnovazione prevalentemente agamica a partire dalle ceppaie dei soggetti utilizzati, deve comunque essere assicurata la costituzione di un soprassuolo di alto fusto anche mediante la selezione e l'allevamento dei migliori soggetti di origine agamica”, si conviene che il piano debba affrontare la problematica della rinnovazione, sia valutando interventi di avviamento delle ceppaie presenti oltre ai necessari interventi di rinfoltimento per via artificiale che, per la situazione osservata, appaiono fortemente indispensabili
- La sottoparticella 7a presenta una densità significativa del Pino domestico tanto che l'area di insidenza di questo, unitamente a quella determinata dalle piante da seme di latifoglie e matricine rilasciate al taglio precedente, è superiore al 70%e pertanto la sottoparticella è da definirsi Fustaia su ceduo (art. 26 § c del Regolamento Forestale).

- Nella sottoparticella 8d Il bosco ha una prevalenza di Pino marittimo, per cui non sembra appropriata la determinazione del tipo forestale. Il diradamento, seppur praticabile a norma di regolamento, appare intervento non coerente con la situazione riscontrata in quanto è in corso il totale declino del popolamento e sarebbe più opportuno praticare il taglio raso.
- I tagli indicati come interventi di “messa in sicurezza/asportazione di necromassa” in cartografia, sono a tutti gli effetti, come correttamente riportato in relazione, tagli di manutenzione ai margini della viabilità, in particolare riferiti a viabilità di servizio aziendale, come anche opportunamente graficizzata nella carta della viabilità. ad eccezione di un solo caso (sottoparticella 8e) dove la fascia non afferisce ad alcuna viabilità, come del resto non riportata nella carta suddetta. In ogni caso l'intervento di manutenzione dovrà rispettare le disposizioni di Regolamento Forestale (v. artt. 38 - 41)
- In un caso (sottoparticella 9c) si è riscontrata una superficie a taglio raso superiore al massimo consentito dalla Legge (3 ha).

Per quanto sopra si esprime:

- PARERE NEGATIVO all'intervento definito “sostituzione di specie” nelle sottoparticelle a “FUSTALA SU CEDUO”, numeri 1b, 2b, 3b, 4b, in quanto il taglio a raso del piano dominante comporterebbe la conversione a ceduo del popolamento.
- PARERE NEGATIVO all'intervento definito “sostituzione di specie” nella sottoparticella a “FUSTALA”, numero 9b, in quanto non sussistono sufficienti motivazioni per la deroga del turno minimo di utilizzazione delle fustaie di pino domestico.
- PARERE NEGATIVO all'intervento di taglio raso nelle sottoparticelle a “FUSTALA”, numero 3c, 4c, 9c, in quanto non sussistono sufficienti motivazioni per la deroga del turno minimo di utilizzazione delle fustaie di pino domestico inoltre non essendo presente una rinnovazione naturale di latifoglie sufficiente e dovrebbe essere previsto un intervento di rinnovazione artificiale
- PARERE NEGATIVO all'intervento di sostituzione di specie previsto nelle sottoparticelle 1c, 5b, 6b, 7b, 7c, 8c, in quanto l'intervento si configura come taglio raso non esistendo il dichiarato piano intermedio affermato di latifoglie.
- PARERE NEGATIVO al taglio di manutenzione nella sottoparticella n. 8e, in quanto non è presente alcuna viabilità
- PARERE NEGATIVO al taglio del ceduo coniferato nella sottoparticella 7a, in quanto il soprassuolo rilevato è una fustaia sopra ceduo
- PARERE NEGATIVO al diradamento della sottoparticella 8d, in quanto il popolamento rilevato, contrariamente a quanto dichiarato, è una pineta a copertura incompleta e disforme di pino marittimo in pessimo stato vegetativo, sul quale il diradamento non è un intervento selvicolturalmente appropriato poiché ne aumenterebbe l'instabilità senza favorire l'insediamento di rinnovazione

Si esprime *PARERE FAVOREVOLE* agli interventi restanti come programmati negli elaborati tecnici di piano con le prescrizioni seguenti:

- a) *Per i tagli dei boschi cedui coniferati, si asporti il pino marittimo mentre il Pino domestico, visto che la componente è ancora significativa a seguito della presenza di nuclei di piante adulte, si dovrà seguire il disposto dell'art. 26 del RF. La dotazione numerica di matricine attuale non dovrà essere ridotta né sostituita con specie accessorie 1a – 2a - 3a – 4a -*
- b) *Per le sottoparticelle da sottoporre a diradamento, numeri 1d, 5d, 8d il diradamento dovrà avere maggiore incidenza sul Pino marittimo, in pessimo stato fitosanitari, mentre la percentuale di prelievo delle piante vive di Pino domestico non dovrà essere superiore al 30%; di queste ultime si prescrive la preventiva marcatura delle piante da abbattere e si richiamano le disposizioni di cui all'art. 30 del Regolamento Forestale 48/R/2003 e smi.*
- c) *Il diradamento previsto del 30 - 40% delle piante vive presenti, dovrà essere eseguito prevalentemente a carico del pino marittimo, limitando l'intervento sul pino domestico alle sole piante instabili e deperienti*
- d) *Per la sottoparticella n. 4g da sottoporre a diradamento, si potrà intervenire con il prelievo del Pino marittimo ma non asportare oltre il 40% delle piante vive di Pino domestico. di queste ultime si prescrive la preventiva marcatura delle piante da abbattere e si richiamano le disposizioni di cui all'art. 30 del Regolamento Forestale 48/R/2003 e smi.*
- e) *Il diradamento previsto del 60% delle piante vive presenti, dovrà essere eseguito prevalentemente a carico del pino marittimo, limitando l'intervento sul pino domestico alle sole piante instabili e deperienti*
- f) *In sede di dichiarazione annuale dovranno essere presentate le eventuali istanze relative alla manutenzione, ordinaria e/o straordinaria ovvero alla nuova realizzazione delle opere connesse al taglio.*
- g) *Durante le operazioni di taglio, allo scopo di tutelare la biodiversità, devono essere salvaguardate le eventuali specie arboree minori secondo quanto previsto dall'articolo 12 del Regolamento forestale DPGR 48/R del 08/08/03 e ss.mm.ii..*
- h) *Le operazioni di esbosco che richiedano il transito dei mezzi meccanici sul terreno del bosco e sulle piste temporanee e permanenti a fondo naturale dovranno essere eseguite con terreno asciutto;*
- i) *Al termine delle operazioni di esbosco le piste temporanee ed i tracciati delle linee di esbosco dovranno essere opportunamente protetti dall'erosione delle acque superficiali mediante copertura del suolo con materiale di risulta, mentre sulla viabilità permanente in corrispondenza dei punti di ristagno dell'acqua dovranno essere messe in opera idonee opere di regimazione (sciacqui trasversali).*
- j) *Poiché parte dell'area di intervento è confinate con corsi d'acqua demaniali, si ricorda che per il taglio all'interno di tali sezioni idrauliche dovrà essere acquisita la necessaria autorizzazione dalla Regione Toscana Genio Civile Medio Valdarno Ufficio Demanio Idrico.*
- k) *Per tutta la durata delle operazioni di taglio, deve essere apposto in posizione facilmente visibile e accessibile un cartello di cantiere delle dimensioni minime di centimetri 40 per 50, riportante l'indicazione*

del tipo d'intervento, della proprietà, del titolo di legittimazione al taglio e del soggetto o ditta che effettua l'intervento.”;

II.7 - che in data 19/07/2019, con protocollo 37171, ai sensi dell'art. 10bis della l. 241/90 e s.m.i., sono stati comunicati i parziali motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

(III)CONSIDERATO

III.1 – che con nota del 29/07/2019, prot. 38452, il tecnico incaricato, Dott. For. Linda Toracca, ha richiesto una proroga di 30 giorni dei termini indicati per la presentazione delle osservazioni;

III.2 – che con comunicazione del 30/07/2019, prot. n. 38667, è stata concessa proroga fino alla data inderogabile del 28/08/2019;

III.3 – che in data 23/08/2019, prot. n. 38667, è pervenuta una comunicazione nella quale non veniva presentata alcuna osservazione oggettiva;

(IV)DISPONE

IV.1 - che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

IV.2 - per i motivi indicati nelle valutazioni sopra enunciate, ai sensi della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e ss.mm.ii. di:

- **non autorizzare** i tagli proposti nelle particelle forestali n. 1b – 1c – 2b – 3b – 3c - 4b – 4c – 5b – 6b – 7a - 7b – 7c – 8c – 8d – 8e – 9b e 9c,
- **autorizzare** il Piano dei Tagli limitatamente agli interventi proposti nelle restanti particelle forestali n. 1a - 1d – 1e - 2a – 3a – 4a – 4g – 5d - 5e - 5g – 6e – 7e - e 9e, con le prescrizioni di cui al punto II.6;

IV.3 – visto il protrarsi dei tempi procedurali il Piano dei Tagli di durata quinquennale avrà validità 2019/2020 – 2023/2024

IV.3 - che siano fatte salve le eventuali autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, organismi e/o Uffici, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'intervento previsto.

IV.4 – La presente autorizzazione viene rilasciata per la durata del Piano dei Tagli sessennale 2019/2020 – 2023/2024, fatto salvo quanto prescritto al punto IV.3 e ad eccezione di eventuali mutamenti dello stato dei luoghi per motivi non prevedibili al momento del sopralluogo

(V) TUTELA

V.1 - Tutela

Gli interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana o al Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge in relazione all'uno ed all'altro ricorso.

Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni; il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

lg

Firenze 10/09/2019

**BELLOMO NADIA - P.O. PIANIFICAZIONE
STRATEGICA**

DA PUBBLICARE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.”

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”